



Studio Mocarelli – Dottore Commercialista

Viale Verdi, 88/B

23807 Merate (LC)

Telefono: +39 039 5982029

Fax: +39 039 9908118

N.24

News per i Clienti dello studio

del 22 giugno 2021

Ai gentili clienti
Loro sedi

D.L. Sostegni Bis: rinnovate le indennità per lavoratori autonomi e dipendenti

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, il DL 73/2021 (DL "Sostegni-bis") **rinnova le indennità emergenziali** in favore di **determinate categorie di lavoratori**. Più nello specifico, **sono riconosciuti importi pari a:** i) **1.600,00 euro** erogati dall'INPS in favore di lavoratori **stagionali, intermittenti, occasionali**, dello **spettacolo e venditori a domicilio**; ii) **800,00 euro** erogati dall'INPS in favore di **operai agricoli a tempo determinato**; iii) **950,00 euro** erogati dall'INPS in favore di **pescatori autonomi**; iv) **da 2.400,00 a 800,00 euro** erogati dalla società Sport e Salute spa ai **collaboratori sportivi**. Inoltre, introducendo all'art. 31 del DL 18/2020 i nuovi co. da 1-ter a 1-sexies, l'art. 37 del DL 73/2021 **equipara all'assegno ordinario di invalidità**, di cui alla L. 222/84, **gli emolumenti aventi natura previdenziale**, comunque denominati, **erogati ai professionisti dalle rispettive Casse private** a integrazione del reddito a titolo di invalidità. Ne consegue che **tali emolumenti diventano cumulabili con l'indennità erogata dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria** per il tramite delle risorse del Fondo per il reddito di ultima istanza. I professionisti che, in ragione della titolarità dei predetti emolumenti a titolo di invalidità, **non avevano beneficiato dell'indennità erogata** tramite le risorse del predetto Fondo, **possono presentare domanda alla propria Cassa previdenziale** secondo le modalità definite dal DM 28.3.2020 **entro il prossimo 31 luglio**.

Premessa

Il DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. "Sostegni-bis") contempla diverse disposizioni che riconoscono **misure emergenziali di sostegno al reddito**.



www.studiomocarelli.it
info@studiomocarelli.it

Indennità per lavoratori stagionali, occasionali, intermittenti e dello spettacolo

L'art. 42 del DL 73/2021 contempla un'indennità, **pari a 1.600,00 euro**, erogata dall'INPS ai lavoratori appartenenti alle **seguenti categorie**, in possesso di determinati requisiti:

- lavoratori **dipendenti stagionali** e lavoratori in **somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali**;
- lavoratori **dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo** e degli stabilimenti termali;
- lavoratori **dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi** da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori **intermittenti**;
- lavoratori **autonomi occasionali**;
- incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori dello **spettacolo**.

Osserva

Ai soggetti appartenenti alle predette categorie che abbiano già beneficiato dell'indennità di cui all'art. 10 co. da 1 a 9 del DL 41/2021 (c.d. DL "Sostegni"), **l'indennità è erogata automaticamente dall'INPS.**

La medesima indennità è erogata anche ai **soggetti appartenenti alle sopra indicate categorie che non abbiano in precedenza beneficiato dell'indennità del "Sostegni"**, ove risultino in possesso di determinati requisiti alla data di entrata in vigore del DL 73/2021 (ossia il 26.5.2021).

Osserva

Per i potenziali nuovi beneficiari, le **domande per l'indennità dovranno essere inoltrate all'INPS entro il 31.7.2021.**

Indennità per operai agricoli e pescatori autonomi

Sono erogate dall'INPS anche **le indennità previste dall'art. 69 del DL 73/2021** in favore di:

- **operai agricoli a tempo determinato** con almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo nel 2020, **cui sono riconosciuti 800,00 euro**;
- **pescatori autonomi**, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, non titolari di pensione, iscritti alla Gestione dei pescatori autonomi, **cui sono riconosciuti 950,00 euro**.

Per gli operai agricoli, la domanda **deve essere presentata all'INPS entro il 30.6.2021**, mentre per i **pescatori autonomi la norma non definisce un termine**.

Collaboratori sportivi

L'art. 44 del DL 73/2021 rinnova, anche se per importi ridotti, **l'indennità in favore dei collaboratori sportivi che**, in conseguenza dell'emergenza, **hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività**.

L'ammontare dell'indennità varia in base ai compensi relativi ad attività sportiva percepiti nel 2019:

- per compensi **superiori a 10.000,00 euro annui**, l'indennità spetta nella **misura di 2.400,00 euro**;
- per compensi compresi **tra 4.000,00 e 10.000,00 euro annui**, l'indennità spetta **nella somma di 1.600,00 euro**;
- per **compensi inferiori a 4.000,00 euro annui**, l'indennità spetta nella **somma di 800,00 euro**.

Viene anche definita la procedura con cui Sport e Salute spa **eroga le indennità previste dai decreti istitutivi emanati nel corso del 2020** ai collaboratori sportivi che, in presenza delle condizioni, abbiano presentato domanda sia alla stessa sia all'INPS e ai quali sia conseguito il riconoscimento da parte dell'INPS delle indennità previste dai DL 18/2020, 34/2020, 104/2020, 137/2020 e 41/2021 o **altre indennità o misure di sostegno previste dalla normativa** per il periodo emergenziale.

Sport e Salute spa **acquisisce dall'INPS i dati relativi ai pagamenti effettuati dall'Istituto** e, previo accertamento dei requisiti per ciascuna indennità prevista in favore dei lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione sportiva, **verifica l'ammontare delle indennità e ne liquida l'importo spettante**, detraendo le somme eventualmente già erogate dalla medesima o dall'INPS.

Professionisti titolari di emolumento a titolo di invalidità

Introducendo all'art. 31 del DL 18/2020 i nuovi commi da 1-ter a 1-sexies, l'art. 37 del DL 73/2021 **equipara all'assegno ordinario di invalidità**, di cui alla L. 222/84, **gli emolumenti aventi natura previdenziale**, comunque denominati, erogati ai professionisti dalle rispettive Casse private a integrazione del reddito a titolo di invalidità. Ne consegue che **tali emolumenti diventano**

cumulabili con l'indennità erogata dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria per il tramite delle risorse del Fondo per il reddito di ultima istanza.

Osserva

I professionisti che, in ragione della titolarità dei predetti emolumenti a titolo di invalidità, **non avevano beneficiato dell'indennità** erogata tramite le risorse del predetto Fondo, **possono presentare domanda alla propria Cassa** previdenziale **secondo le modalità definite dal DM 28.3.2020 entro il prossimo 31.7.2021**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

cordiali saluti